

Deliberazione n. 24/2011/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr. Ugo Marchetti	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del comune di Faenza (RA) in data 14 marzo 2011;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

vista l'ordinanza presidenziale n. 16 del 7 giugno 2011, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di Faenza (RA) , ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'interpretazione dell'articolo 86, 2 comma, d.lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che

rivestono cariche pubbliche l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annua *"...da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico"*. In particolare l'Ente chiede se l'articolo in oggetto possa essere applicato anche all'ipotesi in cui l'iscrizione alla gestione previdenziale non esisteva al momento della nomina, ma è successiva alla data dell'incarico politico.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative

ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta *“alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo

soggettivo ed oggettivo.

Nel merito, si osserva che il dettato di cui all'articolo 86, 2° comma, d.lgs. 267/2000, con richiamo al comma 1° dello stesso articolo, impone all'Ente locale di provvedere al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per quegli amministratori locali che, in quanto lavoratori dipendenti, abbiano scelto di essere collocati in aspettativa non retribuita per assolvere al mandato amministrativo.

La norma indica i destinatari della disposizione di cui trattasi (sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali ed assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti di consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende, anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali), escludendo le altre categorie di amministratori locali, per le quali l'obbligo contributivo di cui trattasi è a carico delle amministrazioni che hanno concesso l'aspettativa.

La *ratio* della norma è evidente ed è connessa con il disposto dell'articolo 81 TUEL, che prevede la facoltà (diritto potestativo) per gli amministratori locali di essere collocati a richiesta in aspettativa per il periodo di espletamento del mandato, in applicazione dell'articolo 53, 3° comma, Cost..

Il 2 comma dell'articolo 86 TUEL prevede per l'Ente l'obbligo di versare gli oneri previdenziali e assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, **"allo stesso titolo previsto dal comma 1"**, cioè nell'ipotesi in cui l'amministratore locale scelga di non svolgere attività lavorativa.

Al contrario, l'amministratore locale, non dipendente pubblico, il quale decida di iscriversi, successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale opta, per *facta concludentia*, per lo svolgimento di attività lavorativa contestualmente all'adempimento del mandato amministrativo.

Pertanto, in presenza del requisito soggettivo indicato dall'articolo 86 TUEL, non ricorre, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, il requisito oggettivo specificato dalla norma in esame.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere conforme all'orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, ed, in quanto tale, idoneo a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di pronunce contrastanti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del comune di Faenza (RA) e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-

Romagna.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 17 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

f.to (Mario Donno)

IL RELATORE

f.to (Maria Teresa D'Urso)

Depositata in segreteria il 17 giugno 2011.

Il Direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)